

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA n.24 DEL 29/07/2019	APPROVAZIONE MODIFICHE ART. 18 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

“Art. 18 - Recinzioni e manutenzione dei terreni nel centro abitato

Ogni terreno deve essere tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche tali da prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

Nei casi di terreni liberi da unità abitative, è fatto obbligo di inibire in modo idoneo l'accesso agli estranei e lo scarico di rifiuti. Per particolari situazioni, il Sindaco, potrà ordinare la recinzione. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada per le aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni, causando danno o pericolo ai vicini. Qualora le siepi siano piantate a distanza dal confine inferiore a quella prevista dal Codice Civile, la loro altezza non potrà superare quella della recinzione a confine.

E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso ad un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi, ricettacolo di rifiuti o proliferazione di ratti e insetti nocivi alla salute pubblica quali mosche e zanzare. Il Sindaco può disporre particolari periodi per lo sfalcio.

Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati.”

CONSIDERATO opportuno operare una modifica all'anzidetto art. 18 per consentirne l'applicazione anche all'esterno del centro abitato;

RITENUTO pertanto di eliminare la dicitura “nel centro abitato” dal Titolo dell'art. 18 cosicché il Nuovo art. 18 avrà la seguente dicitura: “Recinzioni e manutenzione dei terreni”;

RILEVATO che a seguito di tale modifica è opportuno modificare i commi 1 e 2 per tutelare comunque l'attività agricola prevedendo i seguenti inserimenti:

- comma 1 dopo “Ogni terreno” inserire la dicitura “con l'esclusione di quello agricolo il cui mantenimento è Regolamentato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015”,

- comma 2 dopo “Nei casi di terreni liberi da unità abitative” inserire la dicitura “ *ricadenti nel centro abitato*”;

PRESO atto pertanto che il nuovo testo art. 18 sarebbe il seguente:

“Art. 18 - Recinzioni e manutenzione dei terreni

Ogni terreno, con l'esclusione di quello agricolo il cui mantenimento è regolamentato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, deve essere tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche tali da prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

*Nei casi di terreni liberi da unità abitative, **ricadenti nel centro abitato**, è fatto obbligo di inibire in modo idoneo l'accesso agli estranei e lo scarico di rifiuti. Per particolari situazioni, il Sindaco, potrà ordinare la recinzione.*

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada per le aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni, causando danno o pericolo ai vicini. Qualora le siepi siano piantate a distanza dal confine inferiore a quella prevista dal Codice Civile, la loro altezza non potrà superare quella della recinzione a confine.

E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso ad un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi, ricettacolo di rifiuti o proliferazione di ratti e insetti nocivi alla salute pubblica quali mosche e zanzare. Il Sindaco può disporre particolari periodi per lo sfalcio.

Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati.”